

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2157

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MARIOTTI, LAMA, FERRARA Pietro, TOTH, ANGELONI, ANTONIAZZI, BERLINGUER, BOSSI, BOZZELLO VEROLE, CASADEI LUCCHI, COLETTA, CONDORELLI, FLORINO, NEBBIA, NIEDDU, PERUGINI, REZZONICO, VERCESI e ZUFFA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1990

### Sicurezza ed igiene del lavoro in ambito portuale e nella cantieristica navale

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Il terribile incidente di Ravenna, con i suoi tredici morti durante il lavoro di riparazione della «Elisabetta Montanari», ha rappresentato la spia clamorosa della realtà infortunistica complessiva del Paese. Da tale episodio, come noto, è nata la decisione del Senato di istituire la commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende.

Ma l'incidente di Ravenna ha messo in luce una specifica situazione di rischio nelle attività lavorative che si svolgono in ambito portuale e nella cantieristica navale.

In tali situazioni infatti oltre alle problematiche esistenti in tutti gli altri luoghi di lavoro ne esistono alcune di carattere assai particolare. Fra di esse spiccano quelle

relative alla presenza di una molteplicità di aziende impegnate nello svolgimento di alcune attività che spesso si svolgono in spazi ristretti.

Ma certamente l'aspetto più peculiare è quello relativo alla molteplicità delle autorità che a diverso titolo sono deputate ad esercitare attività di direzione e controllo.

A tale molteplicità di organismi pubblici che interagiscono negli ambiti portuali purtroppo non corrisponde, soprattutto nella concreta fase operativa, la necessaria, chiarezza di ruoli e compiti.

Soprattutto, questa situazione ha determinato, una inadeguata azione di prevenzione e controllo per l'igiene e la sicurezza del lavoro.

A ciò occorre aggiungere l'inadeguatezza della normativa prevenzionistica specificare. E questo perchè il nostro paese non ha provveduto a dare attuazione a fondamentali norme contenute nelle convenzioni internazionali.

Il riferimento è soprattutto alla convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 152 del 25 giugno 1979 che l'Italia non risulta ancora notificato, benchè sin dal 1984 il Parlamento (con la legge 19 novembre 1984, n. 862) avesse concesso la necessaria autorizzazione, accompagnandola anzi con una delega legislativa per l'emanazione di norme di attuazione.

2. Anzitutto il presente disegno di legge si preoccupa di definire il complesso delle attività che si svolgono in ambiti portuali allo scopo di estendere ad esse la normativa relativa alla sicurezza del lavoro. Non è questione secondaria se si tiene presente la richiamata diversità di organismi operanti in ambito portuale, ciascuno dei quali portatore di «vocazioni» e «culture» diverse. Ciò finisce spesso per determinare una non sufficiente attenzione ai rischi che corrono i lavoratori che svolgono particolari attività.

Al complesso delle attività individuate viene estesa l'applicazione delle norme per l'igiene e sicurezza vigenti per il complesso dei settori produttivi. Tale previsione, contenuta nell'articolo 2, si propone di sanare una anomalia della attuale legislazione difficilmente comprensibile.

3. Relativamente alla confusione ora esistente circa le autorità deputate al controllo e alla prevenzione della salute dei lavoratori, il presente disegno di legge (articolo 3) individua con chiarezza che tali competenze devono essere svolte dai servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro delle unità sanitarie locali, in analogia a quanto avviene per tutti gli altri settori lavorativi.

Ciò nella riaffermazione delle competenze specifiche delle altre autorità, in primo luogo di quelle marittime, che però non attengono all'igiene e alla sicurezza del lavoro.

Viene altresì risolto il problema fondamentale del coordinamento delle diverse autorità che operano in ambito portuale con la istituzione di un apposito comitato per l'igiene e la sicurezza del lavoro.

Coerentemente a quanto stabilito nella legge n. 833 del 1978, si attribuisce alle regioni il compito di individuare la unità sanitaria locale deputata a coordinare e presiedere il citato comitato.

4. Anche per quanto riguarda i lavori da effettuare, alle aziende operanti in ambito portuale viene richiesto uno specifico piano di lavoro contenente precise informazioni circa la descrizione dei lavori da svolgere, la organizzazione degli stessi e le misure di prevenzione da mettere in atto (articolo 5).

Viene altresì evidenziata l'esigenza di un adeguato coordinamento fra le diverse aziende incaricate di svolgere contemporaneamente più lavori fra loro interconnessi (articolo 6). In proposito si individua un preciso obbligo dei committenti.

5. Allo scopo di sanare la grave carenza di specifica normativa che si è richiamata il Governo viene delegato (articolo 7) ad emanare uno o più decreti legislativi per la concreta ricezione della normativa internazionale relativa alla igiene e sicurezza lavorativa.

Il presente disegno di legge detta infine (articolo 8) disposizioni circa l'attività di indirizzo e coordinamento, coerenti con l'esigenza - sottolineata dalla relazione conclusiva della commissione d'inchiesta (*Doc. XXII-bis*, n. 2) e dal disegno di legge (atto Senato n. 2155) concernente «organizzazione e compiti per la prevenzione e sicurezza del lavoro» - di identificare nell'Amministrazione sanitaria e nelle Regioni le autorità responsabili in questa materia.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

*(Definizione)*

1. Oggetto della presente legge è l'adeguamento della normativa alla sicurezza ed all'igiene del lavoro nelle attività di tipo industriale per l'allestimento, la riparazione, la ristrutturazione, la manutenzione e la demolizione di navi ed in quelle di tipo commerciale che si svolgono in ambito portuale per il carico, lo scarico, il trasbordo e l'immagazzinamento, nonché le attività ad essa afferenti.

## Art. 2.

*(Campo di applicazione)*

1. Ai fini della sicurezza ed igiene del lavoro nelle attività di cui all'articolo 1 si applicano le norme della vigente legislazione in materia nonché le integrazioni previste dalla presente legge.

## Art. 3.

*(Autorità competenti)*

1. Le competenze amministrative in materia di sicurezza e di igiene del lavoro concernenti le attività di cui all'articolo 1 sono esercitate dai Servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro delle unità sanitarie locali.

2. Restano ferme le competenze proprie delle capitanerie di porto e delle autorità portuali in merito alla sicurezza della navigazione e dei luoghi demaniali, quelle del comando dei vigili del fuoco ai fini dell'osservanza delle misure di prevenzione degli incendi, quelle dell'ispettorato del lavoro relativamente al rispetto della disci-

plina generale del lavoro e quelle dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) in materia di omologazioni.

#### Art. 4.

##### *(Coordinamento)*

1. Le autorità di cui al precedente articolo 3 svolgono i propri interventi in modo coordinato e provvedono alla reciproca informazione preventiva.

2. A tale scopo in ogni compartimento marittimo è istituito il Comitato per l'igiene e la sicurezza in ambito portuale.

3. Le Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano la unità sanitaria locale, un rappresentante della quale sarà incaricato di presiedere il Comitato di cui al precedente comma 2.

4. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Comitato di cui al comma 2 provvede all'informazione e alla consultazione delle rappresentanze dei lavori e dei datori di lavoro.

#### Art. 5.

##### *(Piano di lavoro e di prevenzione)*

1. I datori di lavoro sono obbligati a predisporre il piano di lavoro e di prevenzione. Tale piano deve contenere:

a) la descrizione dei lavori, delle condizioni ambientali e di agibilità dei luoghi;

b) l'individuazione delle fasi, delle sequenze di lavoro e delle principali attrezzature utilizzate;

c) la localizzazione ed il numero dei lavoratori per ogni fase e per ogni ambiente di lavoro;

d) la descrizione delle misure di igiene e sicurezza per le diverse fasi di lavorazioni con particolare riguardo a quelle svolte in ambienti nei quali sia prevedibile la presenza di materie e prodotti infiammabili, esplosivi, corrosivi, radioattivi, tossici ed infettanti;

e) l'indicazione dei dirigenti e dei preposti alla sicurezza.

2. I piani di lavoro e di prevenzione devono essere tenuti presso il luogo di lavoro a disposizione delle autorità di vigilanza presso il luogo di lavoro.

#### Art. 6.

##### *(Informazione e coordinamento)*

1. I datori di lavoro devono portare a conoscenza dei lavoratori, in forme adeguate, i rischi specifici, le misure di igiene e sicurezza nonché le eventuali misure di emergenza e le vie di sfollamento.

2. Allo scopo di evitare rischi derivanti dall'interferenza tra più lavori contemporanei è fatto obbligo al committente di assicurare la compatibilità dei piani di lavoro e di prevenzione delle diverse aziende appaltatrici.

#### Art. 7.

##### *(Delega al Governo)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della Sanità, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per stabilire norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro in ambito portuale, assumendo come principi e criteri direttivi il contenuto della convenzione n. 152 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 25 giugno 1979, di cui alla legge 19 novembre 1984, n. 862, nonché i principi stabiliti nella presente legge.

#### Art. 8.

##### *(Attività di indirizzo e coordinamento)*

1. Il Ministro della Sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, allo scopo di assicurare procedure e modalità di intervento omogenee su tutto il

territorio nazionale, provvede alla emanazione di regolamenti e di atti di indirizzo e coordinamento relativi all'igiene e alla sicurezza del lavoro nella materia oggetto della presente legge.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Il datore di lavoro che contravviene all'obbligo di predisporre il piano di lavoro e di prevenzione, nonchè di informare i lavoratori circa i rischi specifici e le misure di igiene e sicurezza, è punito con l'ammenda da 2 a 5 milioni.